



COMUNE DI MODENA

N. 69/2020 Registro Deliberazioni di Consiglio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 30/12/2020

L'anno duemilaventi in Modena il giorno trenta del mese di dicembre (30/12/2020) alle ore 15:05, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno (1° convocazione)

A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, secondo i criteri previamente fissati dal Presidente con nota prot. 82479 del 25/03/2020. Le votazioni della presente seduta si sono svolte anche per appello nominale.

Hanno partecipato alla seduta:

Sindaco Muzzarelli Gian Carlo	Presente in aula consiliare
Presidente Poggi Fabio	Presente in aula consiliare
Vice Pres. Prampolini Stefano	Assente
Aime Paola	Presente in videoconferenza
Baldini Antonio	Presente in videoconferenza
Bergonzoni Mara	Presente in aula consiliare
Bertoldi Giovanni	Presente in videoconferenza
Bosi Alberto	Presente in aula consiliare
Carpentieri Antonio	Presente in videoconferenza
Carriero Vincenza	Presente in videoconferenza
Cirelli Alberto	Presente in videoconferenza
Connola Lucia	Presente in videoconferenza
De Maio Beatrice	Presente in videoconferenza
Fasano Tommaso	Presente in aula consiliare
Forghieri Marco	Presente in aula consiliare
Franchini Ilaria	Presente in videoconferenza
Giacobazzi Piergiulio	Presente in aula consiliare
Giordani Andrea	Presente in aula consiliare
Guadagnini Irene	Presente in videoconferenza
Lenzini Diego	Presente in aula consiliare
Manenti Enrica	Presente in videoconferenza

Manicardi Stefano	Presente in videoconferenza
Moretti Barbara	Presente in videoconferenza
Parisi Katia	Presente in videoconferenza
Reggiani Vittorio	Presente in aula consiliare
Rossini Elisa	Presente in aula consiliare
Santoro Luigia	Presente in videoconferenza
Scarpa Camilla	Presente in videoconferenza
Silingardi Giovanni	Presente in aula consiliare
Stella Vincenzo Walter	Presente in videoconferenza
Trianni Federico	Presente in aula consiliare
Tripi Ferdinando	Presente in aula consiliare
Venturelli Federica	Presente in videoconferenza

e gli Assessori:

Baracchi Grazia	Presente in videoconferenza
Bortolamasi Andrea	Assente
Bosi Andrea	Assente
Cavazza Gianpietro	Assente
Ferrari Ludovica Carla	Assente
Filippi Alessandra	Presente in videoconferenza
Luca' Anna Maria	Presente in videoconferenza
Pinelli Roberta	Assente
Vandelli Anna Maria	Presente in videoconferenza

Ha partecipato il Vice Segretario Generale del Comune MARCHIANO' LUISA

Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 69

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (SGRUA) - ANNO 2020 - DEFINIZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TARI PREVISTE DALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 158 DEL 5.5.2020 E RELATIVE ALL'EMERGENZA COVID-19

Relatore: Assessora Filippi

OMISSIS

Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, per appello nominale, la sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il seguente esito:

Consiglieri presenti al voto: 30

Consiglieri votanti: 30

Favorevoli 27: i consiglieri Baldini, Bergonzoni, Bertoldi, Bosi, Carpentieri, Carriero, Connola, De Maio, Fasano, Forghieri, Franchini, Giacobazzi, Guadagnini, Lenzini, Manicardi, Moretti, Poggi, Reggiani, Rossini, Tripi, Venturelli, Santoro, Scarpa, Stella, Trianni, Aime ed il Sindaco Muzzarelli

Contrari 3: i consiglieri Giordani, Manenti, Silingardi

Risultano assenti i consiglieri Fasano, Franchini, Prampolini.

Il Presidente proclama l'esito dopo aver ricevuto conferma dal Segretario e dai tre scrutatori.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti Tari;

Considerato che, ai sensi del comma 691 dell'articolo unico della sopra menzionata Legge di Stabilità 2014, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c) del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68, stabilisce che i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare fino alla scadenza del relativo contratto la gestione dell'accertamento e della riscossione della Tari ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Dato atto che nel territorio comunale Hera SpA è Gestore del servizio rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) in virtù della Convenzione di affidamento sottoscritta con l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale – ATO n. 4 della Provincia di Modena, ora Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti – Atersir, in data 18 maggio 2007, valida fino al 19 dicembre 2011, prorogata a tutto il 31 dicembre 2014 e comunque fino al nuovo affidamento da parte dell'Agenzia regionale Atersir;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 94 del 20.12.2018 con la quale si è provveduto ad approvare:

== l'affidamento per gli anni 2019-2020-2021, ai sensi dell'articolo unico, comma 691, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, del servizio di gestione e riscossione

ordinaria del tributo comunale sui rifiuti Tari ad HERA SpA, concessionaria dal 2006 al 2012 del precedente prelievo TIA e affidataria dal 2013 al 2018 del servizio di gestione del tributo comunale sui rifiuti rispettivamente Tares e Tari, e la Convenzione contenente la regolamentazione dell'affidamento ovvero le modalità, condizioni e termini del servizio di gestione del tributo comunale sui rifiuti Tari per il triennio 2019-2020-2021;

- n. 24 del 21.3.2019 con la quale è stata approvata per l'anno 2019 la convenzione per la regolamentazione, le modalità e i termini della fatturazione e dei pagamenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) e sono state approvate modifiche al regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

Preso atto che la definizione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) è stata innovata, a partire dall'anno 2020, sulla base della deliberazione di ARERA (Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente) n. 443/2019 "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", la quale reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono e tra l'altro:

- fornisce una definizione delle componenti di costo e stabilisce le modalità di approvazione del nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione rifiuti (MTR);
- stabilisce le modalità di determinazione delle entrate tariffarie;
- stabilisce le modalità di determinazione dei corrispettivi per l'utenza;
- stabilisce la procedura di approvazione dei PEF

Vista la deliberazione di ARERA n. 57/2020 "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente", la quale stabilisce:

- all'art. 1 punto 1.1 "In continuità con le modalità seguite, secondo la normativa vigente, per i procedimenti di approvazione dei piani economico finanziari e dei corrispettivi, i gestori di cui al comma 1.1 del MTR che erogano il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero i singoli servizi che lo compongono, trasmettono all'Ente territorialmente competente gli atti di competenza ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF."

- all'art. 1 punto 1.4 "Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF."

Considerato che, sulla base della delibera di ARERA n. 443/2019:

- l'ETC è l'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, laddove esso è stato costituito ed è operativo. In particolare, per l'Emilia Romagna l'ETC é ATERSIR, Agenzia di regolazione dei servizi pubblici locali ambientali della regione Emilia-Romagna, istituita con L.R. n. 23/2011. All'ETC sono attribuite varie e articolate competenze:

- a. la ricezione del "PEF grezzo" da parte del gestore;
- b. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
- c. la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale

istanza per il superamento del limite di crescita annuale;

d. la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);

e. l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;

f. la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale), ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, in base all'articolo 8 della deliberazione n. 443 (vale a dire, per l'anno 2020, dal 30 aprile).

- il Comune riceve il PEF validato e corredato da tutte le determinazioni di competenza dell'ETC e in conformità ad esso, entro il 30 aprile 2020, approva le tariffe da applicarsi agli utenti domestici e non domestici della TARI o della tariffa corrispettiva. Pertanto, nei casi in cui l'ETC è un soggetto distinto dal Comune, il PEF viene determinato dal Comune, attraverso i meccanismi partecipativi che di norma caratterizzano il funzionamento degli ambiti territoriali. Il Comune, però, nei casi molto diffusi di cura delle attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, contribuisce alla costruzione del PEF "grezzo";

Visto l'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18 del 2020, il quale ha disposto che «i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»;

Considerato che Atersir - Consiglio locale di Modena - con atto n. 7 dell'11.5.2020 ha espresso parere favorevole alla proposta di avvalersi della possibilità di cui all'art. 107 comma 5 del Decreto Legge del 17.3.2020 n. 18 ("Cura Italia") e cioè che i Comuni approvino, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;

Vista la propria deliberazione n. 36 del 23.7.2020, con la quale:

- si approvano le tariffe della TARI per l'anno 2020 uguali a quelle adottate per l'anno 2019;

- si rimanda a proprio successivo atto da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 la determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) definitivo per il 2020, nel rispetto delle indicazioni previste dalle deliberazioni di ARERA n. 158/2020 e n. 238/2020;

- si dispone che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 venga ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

- si approva lo schema di Convenzione contenente, per l'anno 2020, la regolamentazione, le modalità e i termini della fatturazione e dei pagamenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di cui Hera SpA è Gestore nel Comune di Modena;

- si applicano le misure previste dalle citate deliberazioni ARERA n. 158/2020 e n. 238/2020 come segue:

= misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione delle attività di cui alle Tabelle 1a, 1b, 2 della deliberazione ARERA n. 158/2020 (obbligatoria): applicare alla quota

variabile la riduzione prevista nella misura massima;
= agevolazioni tariffarie per altre utenze non domestiche non soggette a sospensione delle attività di cui alla Tabella 3 della deliberazione ARERA n. 158/2020 (facoltativa): applicare alla quota variabile la riduzione prevista nella misura massima;
dando atto che, sulla base delle simulazioni effettuate dal gestore, l'importo totale di queste misure ammonta ad € 958.638,50 e che le corrispondenti minori entrate tributarie che saranno compensate dalle maggiori entrate imputabili all'aumento della base imponibile TARI, prodotta dall'attività di recupero evasione/elusione, e dai minori costi del servizio (pari a € 623.963,00) imputabili all'emergenza COVID 19 previsti nelle simulazioni allegate alla comunicazione di Atersir prot. 170414 del 10.7.2020;

Richiamata la citata deliberazione di ARERA n. 158 del 5.5.2020, ad oggetto” Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19”, con la quale ARERA:

- ha preso atto della situazione generatasi in Italia a seguito della pandemia, e che sono state adottate, attraverso successivi decreti, a livello nazionale, misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus che hanno avuto ripercussioni impreviste fino ad allora nello svolgimento del servizio, che hanno generato interventi straordinari per alcuni aspetti e diverse modalità di produzione dei rifiuti, a seguito della sospensione temporanea di svariate attività produttive e dall'obbligo di permanenza a domicilio dei cittadini;

- ha previsto una serie di riduzioni per tener conto della minor produzione di rifiuti conseguente alla chiusura forzata, disposta con provvedimenti governativi, di alcune attività economiche, distinguendo tra riduzioni obbligatorie e facoltative, rinviando, tuttavia, ad un provvedimento successivo l'individuazione delle modalità di copertura del costo delle nuove riduzioni;

- ha adottato misure di tutela obbligatorie per le utenze non domestiche soggette a sospensione dell'attività (art. 1 del dispositivo), agevolazioni tariffarie facoltative per altre utenze non domestiche non soggette a sospensione delle attività (art. 2) e misure di tutela facoltative per le utenze domestiche disagiate (art. 3), indicando, a seconda della tipologia, le modalità di definizione delle agevolazioni, da applicarsi sulla quota variabile della tariffa, anticipando di fatto l'applicazione del bonus sociale rifiuti previsto dall'art. 57-bis, del d.l. n. 124 del 2019, alle stesse condizioni richieste per l'accesso ai bonus già disciplinati per i settori gas, idrico ed elettrico;

Richiamata la deliberazione di ARERA n. 238 del 23.6.2020 “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, con la quale:

- vengono definiti gli elementi di flessibilità nella predisposizione dei piani economico-finanziari per l'anno 2020 a seguito dell'emergenza COVID-19;

- vengono apportate modifiche e integrazioni al MTR a seguito dell'emergenza COVID-19;

- vengono dettate altre disposizioni in materia di contratti di affidamento e di copertura dell'esposizione finanziaria;

Visto l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, dispone che «il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»;

Preso atto che con la citata propria deliberazione n. 36 del 23.7.2020 il Comune ha deliberato la copertura delle minori entrate a fronte delle agevolazioni concesse con la medesima

deliberazione prevedendo che esse sarebbero state compensate dalle maggiori entrate imputabili all'aumento della base imponibile TARI, prodotta dall'attività di recupero evasione/elusione, e dai minori costi del servizio (come precisato meglio precedentemente);

Considerato che nel *Question time* in Commissione VI Finanze n. 5-05083 – On. Covolo del 26 novembre 2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato quanto segue:

== «*in merito alle misure volte a evitare che la riduzione prevista per le attività produttive non risulti eccessivamente gravosa, la stessa ARERA nella citata Delibera n. 158, adottando le opportune misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19, ha comunque evidenziato che restano ferme “le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie”*»;

== «*resta impregiudicata quindi la possibilità, già riconosciuta ai Comuni dal comma 660 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, di deliberare con proprio regolamento riduzioni ed esenzioni la cui relativa copertura va, però, assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale degli stessi enti*»;

== «*per quanto riguarda il riferimento alla “ripartizione dei conguagli tra costi effettivi e sostenuti e costi determinati in tre anni dal 2021”, prevista dal comma 5, ultimo periodo, del citato articolo 107 del decreto legge n. 18 del 2020, che, a parere degli Onorevoli interroganti determinerebbe l'esborso di un servizio maggiorato quest'anno, così trascurando il periodo di emergenza in corso, deve rilevarsi che l'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha istituito un fondo anche per i Comuni proprio al fine di concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali per l'anno 2020, tenendo conto della possibile perdita di entrate connesse all'emergenza Covid-19, compresa la TARI*»;

== «*Dette somme, quindi, proprio in considerazione dell'emergenza in corso, consentono ai Comuni di mantenere in equilibrio il PEF 2020 e conseguentemente di ridurre il relativo onere a carico sugli utenti TARI, nelle annualità successive, in sede di determinazione e ripartizione dei conguagli nei tre anni successivi, ai sensi del menzionato articolo 107 del decreto legge n. 18 del 2020*»;

Considerato che, a seguito della puntuale applicazione delle agevolazioni Covid-19 previste dalla citata propria deliberazione n. 36/2020 per le utenze non domestiche nella terza rata TARI scadente al 31.12.2020, è stato determinato l'importo effettivo dell'agevolazione in € 1.018.246,91;

Ritenuto necessario modificare la fonte di finanziamento delle agevolazioni previste dalla deliberazione n. 36/2020, stante che quota parte dell'integrazione del Fondo Funzioni Fondamentali è stata commisurata alle minori entrate TARI dovute all'emergenza sanitaria, prevedendo che le minori entrate dovute a queste agevolazioni saranno compensate con utilizzo contributo funzioni fondamentali anziché con minori costi/maggiori entrate nell'ambito del PEF;

Preso atto del perdurare della difficile situazione economica legata alla emergenza Covid-19, che ha inciso sul tessuto economico e sociale modenese;

Considerato che la citata deliberazione ARERA n. 158/2020 prevede la possibilità di riconoscere agevolazioni anche alle utenze domestiche disagiate, oltre che alle utenze non domestiche di cui agli art. 1 e 2 della medesima deliberazione;

Ritenuto pertanto di riconoscere ulteriori agevolazioni facoltative pari ad € 1.317.556,00, così suddivise:

= € 1.000.000,00 per utenze non domestiche - compensate con utilizzo contributo funzioni fondamentali, prevedendo che la somma verrà utilizzata quale riconoscimento dell'agevolazione

Tari ai soggetti che già sono stati beneficiari della agevolazione Tari disposta con la sopra indicata deliberazione n. 36/2020, ai quali si aggiungono, se non già ricompresi, i soggetti che svolgono un'attività economica di cui ai codici Ateco dell'Allegato 1 del Decreto Legge "Ristori" n. 149 del 9/11/2020;

= € 317.556,00, finanziati da Atersir al Comune di Modena nella gestione straordinaria 2020 – Fondo d'Ambito L.R. 16/2015 - come da determina n. 154 del 9 settembre 2020 prevedendo che tale importo verrà utilizzato in parte a copertura attivazione fin da 2020 del bonus rifiuti per utenze domestiche ai soggetti che sono già titolari del bonus idrico ed in parte per utenze non domestiche);

- che le ulteriori agevolazioni facoltative pari ad € 1.317.556,00, finanziate col Fondo Funzioni Fondamentali e col contributo Covid di Atersir, che si intende concedere a determinati utenti, come sopra meglio specificato, saranno di fatto applicate a conguaglio sulla rata TARI in scadenza al 31.7.2021;

Preso atto che non è stato ufficializzato da Atersir il PEF 2020 validato dal Consiglio d'Ambito in data 11.12.2020 relativo al servizio rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) e non è stato definito l'importo relativo al conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 venga ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Ritenuto necessario approvare le agevolazioni TARI a favore delle utenze domestiche e non domestiche di cui alla deliberazione ARERA n. 158/2020;

Viste la Legge 147/2013 art. 1, comma 652 e comma 659, lettera e-bis) e la L.R. 16/2015, art. 3 commi 3 e 4 relative alle attività di prevenzione nella produzione di rifiuti e alla devoluzione di beni alimentari e non;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti – Tari;

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti i pareri favorevoli del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, Edilizia privata e attività produttive, arch. Roberto Bolondi, e del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Affari istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, espressi in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa, espressa in sede istruttoria, del Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott. Davide Manelli;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Visto il parere dei Revisori dei Conti espresso in data 28/12/2020;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare competente nella seduta del 28/12/2020;

D e l i b e r a

- 1) di dare atto:

= che con propria deliberazione n. 36 del 23.7.2020, tra l'altro, si sono approvate le tariffe della TARI per l'anno 2020 uguali a quelle adottate per l'anno 2019 e si sono applicate le misure previste dalle citate deliberazioni ARERA n. 158/2020 e n. 238/2020 come segue:

== misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione delle attività di cui alle Tabelle 1a, 1b, 2 della deliberazione ARERA n. 158/2020 (obbligatoria): applicare alla quota variabile la riduzione prevista nella misura massima;

== agevolazioni tariffarie per altre utenze non domestiche non soggette a sospensione delle attività di cui alla Tabella 3 della deliberazione ARERA n. 158/2020 (facoltativa): applicare alla quota variabile la riduzione prevista nella misura massima;

dando atto che, sulla base delle simulazioni effettuate dal gestore, l'importo totale di queste misure ammonta ad € 958.638,50 e che le corrispondenti minori entrate tributarie che saranno compensate dalle maggiori entrate imputabili all'aumento della base imponibile TARI, prodotta dall'attività di recupero evasione/elusione, e dai minori costi del servizio (pari a € 623.963,00) imputabili all'emergenza COVID 19 previsti nelle simulazioni allegate alla comunicazione di Atersir prot. 170414 del 10.7.2020;

= che, a seguito della puntuale applicazione delle agevolazioni Covid-19 previste dalla citata propria deliberazione n. 36/2020 per le utenze non domestiche nella terza rata TARI scadente al 31.12.2020, è stato determinato l'importo effettivo dell'agevolazione in € 1.018.246,91;

2) di modificare, per le ragioni espresse in premessa, l'importo e la fonte di finanziamento delle agevolazioni previste dalla deliberazione n. 36/2020, stante che quota parte dell'integrazione del Fondo Funzioni Fondamentali è stata commisurata alle minori entrate TARI dovute all'emergenza sanitaria, prevedendo che le minori entrate dovute a queste agevolazioni pari ad € 1.018.246,91 saranno compensate con utilizzo contributo funzioni fondamentali anziché con minori costi/maggiori entrate nell'ambito del PEF;

3) di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, ulteriori agevolazioni facoltative TARI, pari ad € 1.317.556,00, con riferimento alla deliberazione di ARERA n. 158 del 5.5.2020, ad oggetto "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19", artt. 2 e 3 così suddivise e con le seguenti modalità:

a) = € 317.556,00, finanziati da Atersir al Comune di Modena nella gestione straordinaria 2020 – Fondo d'Ambito L.R. 16/2015 – contributo straordinario Covid - come da determina n. 154 del 9 settembre 2020. Tale importo, sulla base delle simulazioni effettuate dal gestore, verrà utilizzato per € 269.079,30 a copertura attivazione fin dal 2020 del bonus rifiuti per utenze domestiche ai soggetti che sono già titolari del bonus idrico e per € 48.476,70 per le utenze non domestiche meglio precisate al punto b).

La simulazione per le utenze domestiche disagiate è stata effettuata utilizzando l'elenco dei soggetti che sono titolari del bonus idrico, suddividendo il totale dell'importo del contributo Atersir per il numero totale dei componenti dei nuclei famigliari degli aventi diritto; in questo modo è stato ricavato un valore di riduzione "pro-capite" che è poi stato moltiplicato per il numero dei componenti dei nuclei famigliari delle posizioni TARI aventi diritto. Successivamente è stato estratto il valore dell'emesso 2020 di ogni singola posizione per verificare che il totale della riduzione applicata non superasse il 70% del valore annuo;

b) = € 1.000.000,00 per utenze non domestiche - compensate con utilizzo contributo funzioni fondamentali, prevedendo che la somma verrà utilizzata quale riconoscimento dell'agevolazione Tari ai soggetti che già sono stati beneficiari della agevolazione Tari disposta con la sopra indicata deliberazione n. 36/2020, ai quali si aggiungono, se non già ricompresi, i soggetti che svolgono un'attività economica di cui ai codici Ateco dell'Allegato 1 del Decreto Legge "Ristori" n. 149 del 9/11/2020.

Per tali utenze è stato estratto il valore dell'emesso 2020 e calcolata la % da applicare in modo equo ad ognuna di esse (valore riduzione/totale emesso). La simulazione ha ipotizzato una riduzione complessiva pari a € 1.048.476,70 (€ 1.000.000 + € 48.476,70 di residuo domestico con

abbattimento 70%) e una percentuale di agevolazione per singola utenza pari a 33,12%.

4) di dare atto che le agevolazioni sopra richiamate sono già state oggetto di variazione di bilancio come segue:

== l'importo definitivo di € 1.018.246,91 relativo alle agevolazioni concesse con la propria deliberazione n. 36/2020 è stato finanziato con contributo funzioni fondamentali in variazione di bilancio n. 9, approvata con deliberazione di Giunta comunale coi poteri del Consiglio Comunale n. 698 dell'1.12.2020 ai sensi dell'articolo 175, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ratificata dal Consiglio nella seduta del 17.12.2020;

== l'importo di € 317.556,00 è stato finanziato da Atersir e recepito in variazione di bilancio n. 8, approvata con propria deliberazione n. 51 del 26.11.2020;

== l'importo di € 1.000.000,00 è stato finanziato con contributo funzioni fondamentali in variazione di bilancio n. 11, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 764 del 22.12.2020 ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.L. n. 154/2020;

5) di rinviare la presa d'atto del PEF 2020 relativo al servizio rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) e dell'importo relativo al conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 da ripartire in tre anni, a decorrere dal 2021 ad un proprio atto da assumersi successivamente alla ufficializzazione da parte di Atersir del PEF 2020 validato dal Consiglio d'Ambito in data 11.12.2020 e del valore del conguaglio.

6) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà a contabilizzare le somme relative alle agevolazioni sopra approvate.

Infine il PRESIDENTE, stante l'urgenza di impegnare le risorse previste e visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL., sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il seguente esito:

Consiglieri presenti al voto: 30

Consiglieri votanti: 30

Favorevoli 27: i consiglieri Baldini, Bergonzoni, Bertoldi, Bosi, Carpentieri, Carriero, Connola, De Maio, Fasano, Forghieri, Franchini, Giacobazzi, Guadagnini, Lenzini, Manicardi, Moretti, Poggi, Reggiani, Rossini, Tripi, Venturelli, Santoro, Scarpa, Stella, Trianni, Aime ed il Sindaco Muzzarelli

Contrari 3: i consiglieri Giordani, Manenti, Silingardi

Risultano assenti i consiglieri Fasano, Franchini, Prampolini.

Il Presidente proclama l'esito dopo aver ricevuto conferma dal Segretario e dai tre scrutatori.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto

Il Presidente
POGGI FABIO

Il Vice-Segretario Generale
MARCHIANO' LUISA



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (SGRUA) - ANNO 2020 - DEFINIZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TARI PREVISTE DALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 158 DEL 5.5.2020 E RELATIVE ALL'EMERGENZA COVID-19

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 3657/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 24/12/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(BOLONDI ROBERTO)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (SGRUA) - ANNO 2020 - DEFINIZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TARI PREVISTE DALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 158 DEL 5.5.2020 E RELATIVE ALL'EMERGENZA COVID-19

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 3657/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 24/12/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (SGRUA) - ANNO 2020 - DEFINIZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TARI PREVISTE DALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 158 DEL 5.5.2020 E RELATIVE ALL'EMERGENZA COVID-19

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 3657/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 24/12/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE **Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (SGRUA) - ANNO 2020 - DEFINIZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TARI PREVISTE DALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 158 DEL 5.5.2020 E RELATIVE ALL'EMERGENZA COVID-19

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 3657/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 24/12/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale